



Aree Protette  
Alpi Cozie

## REGIONE PIEMONTE

### ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 292 del 07/11/2019

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:** di impegno di spesa senza impegno di spesa

**OGGETTO:** ART 43 L.R. 19/09 - DPR 357/97 E S.M.I. INTERVENTO DI "RECUPERO ALBERI SCHIANTATI E PULIZIA PASCOLO. VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLO ZSC IT1110080 VAL TRONCEA

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall' Area tecnica (Istruttore tecnico Alba MEIRONE e responsabile Bruno AIMONE);

Premesso che:

- in data 13.03.2017 la Giunta Regionale con Deliberazione 20-4765 ha stabilito di delegare la gestione del sito della Rete Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea", all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;

- a far data dal 14.03.2017 all'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è delegata la gestione del sito della Rete Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea", come previsto all'articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009 s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, successivamente modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 con cui sono state approvate le "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", di seguito per brevità denominate "MdC";

Vista la D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 con cui sono state approvate le Misure di conservazione sito specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea" di seguito per brevità denominate "MdC V.T.";

Visto il decreto 26 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017, con cui il Sito Natura 2000 IT1110080 "Val Troncea" è stato designato zona speciale di conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina;

Considerato che in data 22/10/2019 ns. prot. 3469 è pervenuta al protocollo dell'Ente l'istanza del Sig. GILETTA Mario per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione di incidenza per l'intervento denominato "RECUPERO ALBERI SCHIANTATI E PULIZIA PASCOLO", il cui progetto è redatto dal Dr. For. CICONETTI;

Considerato che da sopralluoghi in sito, effettuati dal personale in date 16.09.2019 e 29.10.2019 si è rilevato che sono interessati i seguenti habitat:

- 6520 Praterie montano-subalpine a *Trisetum flavescens*  
(Praterie montane da fieno)
- 6170 Praterie basifile alpine e subalpine  
(Formazione erbose calcicole alpine e subalpine)
- 7230 Torbiere basse alcaline  
(Torbiere basse alcaline)

e marginalmente il

- 9420 Boschi di larice e/o pino cembro  
(Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*);

Accertata la presenza nell'area di intervento di avifauna e sull'intero territorio della ZSC/ZPS del Lupo *Canis lupus*;

Esaminata la documentazione trasmessa (scheda guida), si desume quanto segue:

- obiettivo del progetto è liberare alcune superfici di pascolo compromesse nell'uso dalla presenza di piante schiantate da valanga;
- viene proposto l'esbosco di 60 mc di legname a terra e 10 mc di piante danneggiate e pericolanti (ai margini del bosco) in aree di proprietà del Sig. Giletta;
- le zone interessate dall'attività di esbosco sono 3, rispettivamente sui F 131, F 127 e F 123;
- l'esbosco è previsto con un mezzo cingolato ed a strascico, non si prevedono piste di esbosco;
- dalle indicazioni riportate in scheda guida, gli interventi non interesserebbero aree umide; dal sopralluogo è emerso invece che le piante sugli appezzamenti identificati a catasto al F 127 n. 24-25-26-27 interessano in parte una zona di torbiera;
- i quantitativi di prelievo del legname a terra sono compatibili con le misure di conservazione in quanto non riguardano il bosco ma un' area pascoliva;
- per il prelievo di alberi danneggiati ai margini del bosco, a differenza di quanto proposto, dovrà essere mantenuta una fascia ad evoluzione libera e pertanto non potranno essere asportate tutte le piante danneggiate;

Premesso che il presente giudizio d'incidenza, è stato redatto ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Considerato quanto sopra esposto;

#### **IL DIRETTORE**

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 19/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 "Nomina del Direttore dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie;

#### **DETERMINA**

- di esprimere per le motivazioni indicate in premessa GIUDIZIO POSITIVO di valutazione di incidenza per l'intervento di "RECUPERO ALBERI SCHIANTATI E PULIZIA PASCOLO" da eseguirsi sugli appezzamenti censiti a catasto ai F 123 e 131, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

per la tutela dell'habitat **9420 Boschi di larice e/o pino cembro** (Foreste alpine di *Larix decidua* e/o *Pinus cembra*)

1. È obbligatorio mantenere ai margini del bosco una fascia di profondità pari almeno a 20 m ad evoluzione libera, conservando anche esemplari molto ramosi, vetusti o deperienti, pertanto dovranno comunque essere mantenute alcune piante danneggiate che si intendeva prelevare, favorendo nel prelievo quelle più pericolanti;

per la tutela dell'avifauna, ai sensi dell'art 13 comma f bis delle MdC:

1. è vietato effettuare interventi selvicolturali, incluso il concentramento e l'esbosco, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 15 luglio di ogni anno,

per la tutela dei *Siti con presenza di Canis lupus*, ai sensi dell'art 26 comma 1 lettera b) delle "MdC V.T.":

1. è vietato effettuare interventi selvicolturali (compreso l'esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel caso si verificassero necessità temporali diverse per il prelievo, si richiede che il proponente comunichi al Parco il periodo di taglio previsto in modo che l'ente valuti l'ammissibilità o meno della richiesta, rideterminando eventualmente i termini del silenzio selvicolturale;

- di esprimere GIUDIZIO NEGATIVO di incidenza per la tutela dell'habitat 7230 Torbiere basse alcaline, che interessa una parte degli appezzamenti censiti a catasto al F 127 n. 24-25-26-27 e dunque di non ammettere per quelle porzioni di terreno il passaggio e la sosta di mezzi d'opera, siano cingolati o a ruote e l'intervento di esbosco a strascico;

- di prescrivere al richiedente di effettuare il prelievo delle piante a terra sugli appezzamenti censiti a catasto al F 127 n. 24-25-26-27 per la porzione interessata da torbiera, attraverso un'altra modalità di esbosco (mezzo meccanico con braccio/pinza etc..), raggiungendo il sito con un percorso da concordare con l'Ente Parco che non interferisca l'habitat 7230 Torbiere basse alcaline;

- di trasmettere copia della presente determinazione al Sig. Giletta, al Dr.for. Cicconetti ed alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Protette;

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.

Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: [www.parchialpicozie.it](http://www.parchialpicozie.it).

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)